



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 giugno 2012 (19.06)
(OR. en)**

10689/12

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0228 (COD)
2011/0229 (COD)**

**AGRILEG 78
VETER 45
CODEC 1659**

NOTA PUNTO "I/A"

della: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio

n. prop. Comm.: 8784/12 - COM(2012) 162 final e 13701/11 - COM(2011) 524 final

Oggetto: a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e che sopprime le disposizioni relative all'etichettatura facoltativa delle carni bovine .
b) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica alla direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri
- Stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 30 agosto 2011 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio le due proposte summenzionate¹. Il regolamento proposto si basa sull'articolo 43, paragrafo 2 e sull'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) del TFUE, mentre la direttiva proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2 del TFUE.

¹ La proposta originaria di modifica del regolamento (CE) n. 1760/2000 (13700/11 - COM (2011) 525 è successivamente stata sostituita dalla proposta modificata (8784/12 - COM(2012) 162 final), presentata dalla Commissione il 4 aprile 2012.

A. Obiettivi del regolamento proposto

Il regolamento proposto persegue due obiettivi principali:

- introdurre l'identificazione elettronica (EID) come mezzo di identificazione ufficiale dei bovini in tutta l'UE su base facoltativa per i detentori.
- abrogare le procedure amministrative specifiche richieste per l'indicazione di informazioni facoltative sulle etichette delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

Entrambi gli obiettivi sono elencati come piani settoriali specifici di riduzione nel contesto del programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea¹.

Altre misure nella proposta mirano a semplificare alcuni obblighi in materia di informazione per quanto riguarda i bovini e ad allineare le norme sulle procedure di comitato alle disposizioni del trattato di Lisbona sulle competenze delegate e di esecuzione.

B. Obiettivi della direttiva proposta

La direttiva proposta mira a modificare le attuali reti di sorveglianza aggiungendo l'obbligo di indicare nella base di dati informatizzata il tipo di identificatore elettronico, se applicato all'animale.

¹ La comunicazione della Commissione del 2007 sul Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea (5924/07 - COM(2007)23 final) annovera il regolamento (CE) n. 1760/2000 tra i settori prioritari e nel 2009 sia l'identificazione elettronica dei bovini che l'abrogazione delle disposizioni sull'etichettatura facoltativa delle carni bovine hanno continuato a rientrare nei piani settoriali di riduzione nel contesto di detto programma (15019/09 - COM(2009) 544 final). Il programma è recentemente stato approvato dal Consiglio europeo, che ha sottolineato la necessità di continuare a dare impulso alla sua attuazione e ha sollecitato la rapida adozione delle proposte di semplificazione all'esame del Consiglio e del Parlamento (conclusioni del Consiglio europeo del 23 ottobre, doc. EUCO 52/1/11).

Il Coreper e il Consiglio sono invitati a prendere atto dell'attuale situazione dei lavori:

II. SITUAZIONE DEI LAVORI

Durante le presidenze polacca e danese, le proposte sono state esaminate in modo particolareggiato dal Gruppo degli esperti veterinari (Salute degli animali)¹ e successivamente dal Gruppo dei Consiglieri/Addetti (Agricoltura)² e dal Gruppo dei Capi dei Servizi veterinari³.

III. PRINCIPALI ARGOMENTI DISCUSSI

A. Proposta di regolamento

1) Identificazione elettronica

La proposta della Commissione è intesa a introdurre la facoltà dei detentori di utilizzare l'identificazione elettronica come mezzo di identificazione ufficiale dei bovini con effetto immediato in tutta l'UE. I detentori avrebbero pertanto la facoltà di identificare i loro bovini con un mezzo elettronico di identificazione accompagnato da un marchio auricolare convenzionale o di mantenere i due marchi auricolari convenzionali come richiesto attualmente. Come misura supplementare, ciascuno Stato membro potrebbe anche decidere di rendere l'identificazione elettronica obbligatoria sul suo territorio.

¹ 23 settembre e 29 novembre 2011.

² 27 marzo, 24 e 27 aprile e 4 giugno 2012.

³ 26 marzo, 4 maggio e 8 giugno 2012.

Alcune delegazioni hanno manifestato perplessità riguardo al fatto che la scelta di un detentore a favore dell'opzione EID comporterebbe il riconoscimento obbligatorio dell'EID come mezzo di identificazione ufficiale. Mentre alcune delegazioni preferirebbero introdurre quanto prima la nuova possibilità, altre delegazioni chiedono un periodo transitorio e altre ancora preferirebbero non modificare affatto gli obblighi previsti attualmente. In base alle discussioni del Gruppo dei Capi dei Servizi veterinari del 4 maggio 2012, la presidenza ha concluso che un periodo transitorio di sette anni per l'introduzione dell'identificazione elettronica come mezzo ufficiale di identificazione potrebbe essere approvato dalla maggioranza delle delegazioni.

2) Mezzi di identificazione

La proposta della Commissione conferirebbe alla Commissione competenze delegate e competenze di esecuzione per l'introduzione di tutti gli obblighi in materia di mezzi di identificazione, riguardanti tra l'altro il formato e la concezione nonché le norme tecniche e le procedure per l'applicazione dell'identificazione elettronica dei bovini. In sede di gruppo è stato chiesto di definire in modo più esplicito il contenuto e la portata di tale delega di potere, pertanto la presidenza ha proposto una riformulazione parziale dell'articolo 4 secondo la quale verrebbe inserito nell'allegato un elenco esaustivo dei possibili mezzi di identificazione.

3) Deroghe al codice unico di identificazione

Secondo la proposta della Commissione tutti i bovini dovrebbero recare in entrambi i mezzi di identificazione lo stesso codice di identificazione unico, senza eccezioni. Tuttavia, le attuali circostanze tecniche connesse agli identificatori elettronici rendono difficile o impossibile seguire questa norma in un numero limitato di situazioni molto specifiche. La presidenza ha pertanto introdotto nel testo di compromesso due deroghe che riguardano questi rari casi e sono soggette a condizioni rigorose.

4) Etichettatura facoltativa delle carni bovine

La Commissione propone di abrogare il sistema facoltativo di etichettatura che deve essere applicato per l'indicazione di eventuali informazioni aggiuntive a quelle che sono obbligatorie a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000. Il sistema esiste solo per le carni bovine e i prodotti di carne bovina ed è stato introdotto dal regolamento del Consiglio (CE) 820/97 tra le misure intese a ripristinare la stabilità sul mercato delle carni bovine nel quadro della crisi della BSE.

Secondo quanto proposto, dopo la soppressione di questo sistema gli operatori che forniscono informazioni aggiuntive sulle etichette non dovrebbero più essere soggetti a una procedura di approvazione preliminare. Tuttavia, tali informazioni aggiuntive dovrebbero continuare a rispettare tutte le disposizioni orizzontali in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, compresa la relativa pubblicità, e rispettare gli obblighi in materia di etichettatura delle carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000. La maggioranza delle delegazioni è favorevole alla proposta della Commissione di abrogare il sistema, mentre alcune delegazioni preferirebbero mantenerlo.

5) Definizioni

La Commissione propone di lasciare alla legislazione secondaria la definizione di determinati prodotti di carne bovina (come avviene attualmente¹) autorizzando la Commissione a stabilire tali definizioni in forma di atti delegati. Il Gruppo preferisce tuttavia riservare la facoltà di stabilire definizioni al Parlamento europeo e al Consiglio in qualità di colegislatori.

¹ Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 216 del 26.8.2000, pagg. 8–12)

6) **Attribuzione di competenze alla Commissione**

Nella proposta della Commissione le disposizioni sulle competenze delegate e di esecuzione figurano in tre diversi articoli (articoli 10, 10 bis e 19) in aggiunta alle norme specifiche in questione. Per motivi di chiarezza e coerenza il Gruppo ha convenuto di ristrutturare queste disposizioni, inserendole in ciascun caso direttamente nell'articolo pertinente. Il Gruppo ha anche convenuto di definire in modo più esplicito gli obiettivi della delega di potere, in conformità all'articolo 290. Taluni poteri sono inoltre stati considerati obsoleti.

7) **Sanzioni**

Secondo la proposta modificata della Commissione, a quest'ultima sarebbe conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire sanzioni amministrative. Il Gruppo non ha sostenuto questo orientamento. Dato che la legislazione secondaria vigente contiene già una gamma molto ampia di disposizioni sulle sanzioni, il compromesso della presidenza consolida queste disposizioni nell'atto di base. Per tener conto delle preoccupazioni dei rappresentanti della Commissione per quanto riguarda una sufficiente flessibilità di queste disposizioni, la presidenza ha proposto di conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di assicurare, ove necessario, condizioni di applicazione uniformi.

B. Proposta di direttiva

Per allineare l'attuale direttiva del Consiglio 64/432/CEE alle modifiche che si intendono apportare al regolamento (CE) 1760/2000, la Commissione propone di modificarla imponendo l'obbligo di indicare nella base di dati informatica il tipo di identificatore elettronico, se è applicato all'animale. Tuttavia, la maggioranza delle delegazioni concorda sul fatto che il nuovo elemento non apporta un valore aggiunto in termini di tracciabilità e non è pertanto necessario. Seguendo questo ragionamento, verrebbe a mancare l'unico obiettivo sostanziale della proposta della Commissione.

Il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori del Parlamento europeo (COMENVI) del Parlamento europeo contiene un emendamento inteso ad aggiungere nella base di dati informatica il codice elettronico di identificazione se esso è diverso dal codice degli altri mezzi di identificazione. Secondo il Gruppo anche questo è superfluo, in quanto l'aggiunta di un'indicazione di questo tipo non richiede la modifica della direttiva in vigore.

IV. PARLAMENTO EUROPEO

Il Parlamento europeo ha nominato relatrice la Sig.ra Auconie (PPE - FR). La commissione competente per il merito è la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (COMENVI PE), mentre la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (COMAGRI PE) è consultata.

la commissione COMENVI PE ha adottato il suo parere il 31 maggio 2012. Tuttavia, dato che nella relazione determinati emendamenti riguardanti l'etichettatura facoltativa delle carni bovine si contraddicono, si prevede che il Parlamento europeo precisi e confermi la sua posizione prima dell'avvio dei negoziati con il Consiglio.

Il 4 giugno 2012 la presidenza ha presentato al Gruppo dei Consiglieri/Addetti (Agricoltura) due documenti informativi che propongono reazioni iniziali agli emendamenti contenuti nel parere della commissione COMENVI . Tuttavia, in attesa della conferma della posizione del PE, non è stato chiesto alle delegazioni di confermare le loro posizioni in questa fase. I rappresentanti della Commissione hanno mantenuto una riserva generale su queste proposte della Presidenza. Le tabelle figurano nei documenti 10017/1/12 REV 1¹ e 10412/12.

¹ Riveduto in seguito alle osservazioni iniziali delle delegazioni in tale riunione.